

<http://www.comune.parma.it/benessereanimale/2093-2/>



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/6 del 24/02/2009

<p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">PRINCIPI, FINALITA' E DEFINIZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 1 – Principi e finalità ➤ Art. 2 – Definizioni ➤ Art. 3 – Ambito di applicazione
<p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 4 – Detenzione di animali ➤ Art. 5 – Maltrattamento di animali ➤ Art. 6 – Vivisezione di animali ➤ Art. 7 – Pet – Therapy ➤ Art. 8 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona ➤ Art. 9 – Abbandono di animali ➤ Art. 10 – Avvelenamento di animali ➤ Art. 11 – Accattonaggio con animali ➤ Art. 12 – Attraversamento di animali ➤ Art. 13 – Modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e di mezzi privati ➤ Art. 14 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali ➤ Art. 15 – Esposizione di animali
<p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">CANI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 16 – Tutela della popolazione canina ➤ Art. 17 – Attività motoria dei cani ➤ Art. 18 – Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri ➤ Art. 19 – Modalità di fruizione delle aree verdi pubbliche ➤ Art. 20 – Aree attrezzate destinate ai cani ➤ Art. 21 – Accesso degli animali nei pubblici esercizi ➤ Art. 22 – Obbligo di raccolta delle deiezioni ➤ Art. 23 – Rinuncia di proprietà

<p>Titolo IV</p> <p>GATTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 24 – Tutela e controllo della popolazione felina ➤ Art. 25 – Detenzione dei gatti di proprietà ➤ Art. 26 – Gestione colonie feline ➤ Art. 27 – Anagrafe Felina Comunale
<p>Titolo V</p> <p>VOLATILI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 28 – Detenzione di volatili ➤ Art. 29 – Dimensione delle voliere ➤ Art. 30 – Controllo della popolazione di colombi in ambito urbano Art. 31 – Tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio
<p>Titolo VI</p> <p>ANIMALI ACQUATICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 32 – Ittiofauna ➤ Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari ➤ Art. 34 – Tartarughe acquatiche
<p>Titolo VII</p> <p>RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 35 – Conigli – modalità di detenzione ➤ Art. 36 – Furetti – modalità di detenzione ➤ Art. 37 – Piccoli roditori – modalità di detenzione
<p>Titolo VIII</p> <p>EQUIDI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 38 – Dimensioni dei box e della posta ➤ Art. 39 – Modalità di detenzione
<p>Titolo IX</p> <p>ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI ANIMALI RANDAGI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 40 – Istituzione del Tavolo Tecnico ➤ Art. 41 – Competenze del Tavolo Tecnico ➤ Art. 42 – Convocazione e volontà del Tavolo Tecnico
<p>Titolo X</p> <p>STRUTTURE COMUNALI DI RICOVERO, CURA E TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 43 – Gestione delle strutture ➤ Art. 44 – Ricovero degli animali ➤ Art. 45 – Adozione part – time e adozione definitiva ➤ Art. 46 – Restituzione dell’animale ➤ Art. 47 – Accesso dei cittadini alle strutture ➤ Art. 48 – Volontari da accreditare ➤ Art. 49 – Accreditamento dei volontari ➤ Art. 50 – Volontari accreditati ➤ Art. 51 – Norme comportamentali generali
<p>Titolo XI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 52 – Sanzioni ➤ Art. 53 – Vigilanza ➤ Art. 54 – Incompatibilità ed

DISPOSIZIONI FINALI	abrogazione di norme
---------------------	----------------------

Titolo I – PRINCIPI, FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il Comune di Parma, in riferimento ai principi stabiliti dalle Leggi in vigore, promuove la tutela del benessere degli animali presenti sul proprio territorio, quale strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, in particolare verso le specie più deboli.
2. Il Comune di Parma promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini al fine di ottenere una corretta convivenza uomo – animale in ambito urbano, di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e di garantire la conservazione degli ecosistemi.
3. L'Amministrazione Comunale riconosce e sostiene l'attività delle Associazioni che si ispirano alla promozione di iniziative atte a tutelare e difendere le specie animali.
4. Il Comune di Parma intende promuovere progetti didattici rivolti a tutte le scuole, al fine di educare al rispetto degli animali e ad una corretta convivenza uomo – animale.
5. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali, persegue gli atti di crudeltà verso di essi, il maltrattamento, l'accattonaggio e l'abbandono, i combattimenti clandestini ed ogni tipo di competizione violenta con l'utilizzo di animali.
6. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere tutti gli strumenti giuridici necessari per assicurare le garanzie e la tutela previste per gli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2 – Definizioni

1. La definizione generica di **animale**, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L. n. 281/1991 "*Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*", e successive modifiche, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati anche in stato di libertà o semilibertà, tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo.
La definizione generica di "animale" si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, ad eccezione delle specie il cui prelievo è regolato dalla normativa vigente, ai sensi delle norme nazionali e regionali, comprese pertanto nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, così come previsto dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge n. 157 del 11 Febbraio 1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*".
2. Si riconosce altresì la qualifica di **animale d'affezione** a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con la normativa vigente.
3. Il **manuale procedurale per la tutela del benessere degli animali** è il documento che definisce le procedure di ricovero, recupero e restituzione degli animali, le procedure di accesso del pubblico alle strutture, le procedure per l'adozione degli animali, nonché il mansionario per i volontari anche accreditati.
4. Si definiscono **volontari** tutti coloro che, appartenenti o meno ad Associazioni protezionistiche, a qualunque titolo, prestino la loro opera gratuita presso le strutture municipali di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, con la finalità di migliorare le

condizioni di ospitalità degli animali accuditi, secondo quanto previsto nel “Manuale procedurale per la tutela del benessere degli animali”.

5. Si definiscono **volontari accreditati** tutti coloro che sono stati legittimati dai referenti dell’Amministrazione Comunale, dopo un idoneo periodo di formazione e affiancamento, a svolgere in completa autonomia le attività previste nel “Manuale procedurale per la tutela del benessere degli animali”.
6. Si definisce **gatto libero** l’animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
7. Per **colonia felina** si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
8. Si definiscono **volontari referenti di colonie feline stanziali** tutti coloro che, appartenenti o meno ad Associazioni protezionistiche, a qualunque titolo, prestino la loro opera gratuita presso le colonie feline selvatiche censite dall’Amministrazione Comunale, al fine di garantire le cure ed il sostentamento necessari alla sopravvivenza di questi animali.
9. Per **habitat di colonia felina** si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano ed extraurbano, edificato e rurale, nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini volontari.
10. L’**adozione** è una prassi atta a garantire ad un animale abbandonato ed ospitato presso le strutture municipali di ricovero, cura e tutela degli animali d’affezione, il diritto a vivere serenamente in compagnia di un proprietario. Le tipologie di adozione sono: l’adozione e part – time e l’adozione definitiva. La prima consente a coloro che ne manifestino l’interesse, di portare a passeggio i cani ospitati presso gli alloggi del canile municipale, secondo procedure ben definite; l’altra permette l’adozione definitiva di un animale, dopo aver seguito l’iter delineato nel “Manuale procedurale per la tutela del benessere degli animali”.
11. L’**anagrafe degli animali domestici** è istituita presso il Comune di Parma, ai sensi della Legge Regionale n. 27/2000 e s.m.i., al fine di istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione degli animali, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
12. Per **pet – therapy** si intende la terapia assistita con l’impiego di animali a persone con difficoltà fisiche e sociali.
13. Appartengono alle **specie sociali** gli animali le cui caratteristiche fisiologiche ed etologiche prevedono la stabulazione almeno in coppia.
14. Per **tavolo tecnico** si intende l’organo specialistico istituito dall’Amministrazione Comunale, al fine di supportare, valutare e supervisionare nel tempo le modalità di gestione delle strutture comunali di ricovero, cura e tutela degli animali d’affezione, nonché per monitorare la gestione ed il controllo delle colonie feline selvatiche presenti sul territorio e al fine di esaminare le varie problematiche inerenti tutte le specie animali presenti sul territorio comunale.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali di cui al precedente articolo 2 che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a. le attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse;
 - b. le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - c. le attività di disinfezione e derattizzazione.

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme che garantiscano il suo benessere fisiologico ed etologico.
2. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualunque titolo, dovranno essere garantiti controlli sanitari periodici, o comunque, ogni volta si rendessero necessari, effettuati da Medici Veterinari che si occupino di animali d'affezione.
3. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualunque titolo, dovranno essere garantite adeguate condizioni di benessere, con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e acqua fresca, nonché alla regolare pulizia degli spazi di ricovero, secondo la specie o la razza alla quale appartengono.
4. I proprietari, o detentori a qualunque titolo, di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga dagli spazi di dimora, anche al fine di garantire la tutela di terzi da aggressioni.
5. Il proprietario di femmine gravide di qualunque specie, dovrà comunicare all'Anagrafe degli Animali del Comune di Parma, o comunque al Medico Veterinario di fiducia, ogni eventuale parto con l'indicazione del numero dei nati, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli, entro 30 giorni.
6. I proprietari, o detentori a qualunque titolo, di cani devono provvedere a far identificare mediante l'inserimento del microchip e ad iscrivere gli animali all'Anagrafe degli Animali Comunale.
7. I proprietari, o detentori a qualunque titolo, di gatti o furetti possono far identificare mediante l'inserimento del *microchip* e iscrivere gli animali rispettivamente all'Anagrafe degli Animali Comunale.
8. I proprietari, o detentori a qualunque titolo, di cani, gatti e furetti dovranno segnalare all'Anagrafe degli Animali Comunale lo smarrimento o la sottrazione degli animali entro 3 giorni.
9. La cessione di proprietà dell'animale o la sua morte dovrà essere comunicato all'Anagrafe degli Animali Comunale entro 15 giorni.
10. All'iscrizione all'anagrafe del Comune di Parma di animali già iscritti all'anagrafe di altro comune, a seguito di cambio di residenza del proprietario o di cambio di proprietà dell'animale, si procede d'ufficio una volta acquisita la comunicazione obbligatoria di cancellazione dell'animale di cui trattasi da parte del competente ufficio del comune di provenienza.

Art. 5 – Maltrattamento di animali

1. Fatte salve le norme penali, è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le disposizioni del presente regolamento ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articoli.
2. E' vietato addestrare i cani ad assumere atteggiamenti di aggressività, fatta salva l'attività di soggetti ed enti regolarmente legittimati a svolgere tali addestramenti.
3. E' vietato detenere animali in gabbia, se non strettamente necessario, e la cui necessità sia comprovata da idonea certificazione del Medico Veterinario, ed in casi in cui si configurino situazioni di pericolo per le persone, ad eccezione dei volatili così come previsto dal Titolo VI del presente Regolamento.
4. E' assolutamente vietato detenere animali all'esterno in spazi sprovvisti di idonei ripari dalle intemperie.
5. E' vietato detenere animali privandoli dei necessari contatti sociali tipici della specie di appartenenza.
6. E' altresì vietato detenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere, ad eccezione degli uccelli in gabbia purché protetti dalle intemperie, isolarli in rimesse o cantine, nonché segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
7. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da Medici Veterinari.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a percosse, violenze, costrizioni fisiche o mediante l'utilizzo di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte, etc.).
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 6 – Vivisezione di animali

1. L'Amministrazione Comunale di Parma supporta i principi e le finalità espresse dalla normativa vigente, promuovendo un'efficace azione di controllo e vigilanza sul territorio coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, Provincia e Azienda U.S.L.

Art. 7 – Pet – Therapy

1. Il Comune di Parma riconosce validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare patologie particolari e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. L'Amministrazione Comunale, nella sua attività di promozione di progetti di Pet – Therapy., rende accessibili tutti i mezzi di trasporto pubblico per i cani di accompagnamento dei soggetti disabili e dei non vedenti.

Art. 8 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' vietato sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca, nonché delle normative sanitarie.
2. In riferimento all'art. 8 del DPR n. 357 del 08/09/1997, sono sottoposte a particolare tutela, sia che si tratti di soggetti adulti che di piccoli, sia che si tratti di uova piuttosto che di larve, tutte le specie faunistiche.
3. Sono sottoposte a protezione le aree in cui si è creato un habitat naturale a cui le stesse specie sono legate per la loro sopravvivenza.
4. Sono altresì sottoposte a tutela tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
5. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando preventivamente la data di inizio lavori all'ufficio competente per la tutela degli animali, al fine di effettuare eventuali controlli che escludano danni nei confronti degli animali.

Art. 9 – Abbandono di animali

1. Fatte salve le norme penali, è fatto divieto al proprietario, o al detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia autoctono che esotico, in qualunque parte del territorio comunale, compresi parchi, giardini, corpi idrici di qualunque tipologia, nonché presso le strutture comunali di ricovero animali randagi. E' equiparata all'abbandono la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.
2. E' consentita la liberazione in habitat idonei di animali appartenenti alle specie autoctone provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 10 – Avvelenamento di animali

1. Fatte salve le norme penali, è fatto assoluto divieto di confezionare, detenere, distribuire bocconi ed esche avvelenate, o comunque qualunque altra tipologia di materiale contenente veleni o sostanze tossiche, ad eccezione degli interventi di disinfezione/derattizzazione, i quali devono essere comunque effettuate in modo tale da non nuocere in alcun modo ad altre specie.
2. I Medici Veterinari sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando quando possibile i sintomi, le sostanze sospette e il luogo in cui si è verificato l'avvelenamento.
3. Il Comune provvederà a bonificare l'area interessata, a far condurre gli appositi accertamenti sulla sostanza rinvenuta e, nell'ipotesi di zone che manifestino pericoli di avvelenamento, ad allertare la cittadinanza mediante il posizionamento di idonea cartellonistica.

Art. 11 – Accattonaggio con animali

1. E' assolutamente vietata ogni forma di accattonaggio con l'utilizzo di animali non identificati (tatuaggio o microchip) e con animali detenuti in scarse condizioni di salute.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

Art. 12 – Attraversamento di animali

1. Le sedi stradali oggetto di frequente attraversamento da parte di animali dovranno essere appositamente segnalate mediante l'installazione di idonei cartelli e dissuasori di traffico.
2. Chiunque, accidentalmente, investa un animale provocandone la morte o il ferimento, è tenuto ad avvertire il numero di emergenza individuato e adeguatamente pubblicizzato dall'Amministrazione Comunale affinché si possa provvedere al soccorso e/o alla sua rimozione.

Art. 13 – Modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e di mezzi privati

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione sui mezzi di trasporto pubblico, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina che segue.
2. I cani, di qualunque razza e taglia, devono essere dotati di guinzaglio e museruola; gli altri animali d'affezione possono essere trasportati soltanto se all'interno di appositi contenitori.
3. I proprietari, o custodi a qualsiasi titolo, che trasportino animali sui mezzi pubblici dovranno avere cura che gli stessi non sporchino o arrechino danni ai passeggeri.
4. Non è consentito il trasporto di animali selvatici sui mezzi pubblici di trasporto.
5. Non è consentito il trasporto sui mezzi pubblici di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi.
6. I taxi possono trasportare animali, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada.
7. E' vietato il trasporto di animali domestici in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di animali domestici, solamente se rinchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore, isolato dal posto del conducente mediante una rete divisoria, o mediante l'ausilio di opportuni kit di sicurezza, opportunamente omologati, così come disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 14 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo, mostra o intrattenimento, effettuati a scopo di lucro, che prevedano l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Sono consentite manifestazioni solo se debitamente autorizzate dagli organi competenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

2. E' altresì vietato offrire come premio, vincita, omaggio o a titolo promozionale, animali di qualunque specie e di qualunque età, nell'ambito di qualunque tipo di intrattenimento, gioco o spettacolo.

Art. 15 – Esposizione di animali

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine per un periodo di tempo superiore alle quattro ore giornaliere e comunque tale da arrecare danni alla salute ed al benessere degli animali stessi. Al fine di consentire la vigilanza sul rispetto di tale divieto l'esercente affigge un apposito avviso, ben visibile dall'esterno, in cui vengono indicati gli orari di esposizione.
2. In ogni caso gli animali in esposizione per il tempo consentito dal presente Regolamento devono sempre essere detenuti in condizioni sia igieniche che microclimatiche idonee alla specie a cui appartengono.
3. Agli stessi animali in esposizione devono sempre essere garantiti alimenti e acqua necessari.
4. Nell'ambito delle attività commerciali ambulanti ed occasionali, gli animali esposti dovranno essere adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie ed avere a disposizione alimenti, acqua e lettiera sufficienti. Non potranno essere esposti cuccioli da svezzare o madri in allattamento. Gli animali dovranno possedere tutti idonea copertura anticorpale, comprovata da relativa documentazione sanitaria.
5. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, nei confronti dei responsabili degli esercizi di cui al comma 1 del presente articolo, che non ottemperino alle disposizioni impartite dal presente Regolamento, sarà ordinata la chiusura temporanea dell'attività.
6. L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri o di mostre di animali esotici è rilasciata solamente a coloro che certifichino con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non avere reati pendenti ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.

Titolo III – CANI

Art. 16 – Tutela della popolazione canina

L'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente – “*Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*” n. 281/1991, L.R. R.E.R. n. 27/2000 “*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*”, L.R. n. 5 del 17 Febbraio 2005 “*Norme a tutela del benessere animale*” – in collaborazione con AUSL, Università degli Studi, Ordine dei Medici Veterinari, Associazioni protezionistiche e gruppi riconosciuti di volontari accreditati, promuove una serie di interventi atti a migliorare la convivenza uomo – animale in ambito urbano, ed in particolare:

- a) interventi per la tutela e la vigilanza contro il maltrattamento della popolazione canina al fine di contenere il fenomeno del randagismo;
- b) gestione dell'Anagrafe degli Animali domestici, anche mediante un Protocollo d'Intesa vigente e siglato con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma;
- c) realizzazione di strutture comunali di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione randagi;
- d) campagne di sterilizzazione per la limitazione delle nascite degli animali randagi.

Art. 17 – Attività motoria dei cani

1. Coloro che detengono un cane dovranno provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, secondo le caratteristiche fisiologiche ed etologiche della razza a cui appartiene, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 22 del presente Regolamento.
2. I cani domiciliati in appartamento e quelli custoditi in box dovranno poter effettuare regolari uscite quotidiane per consentire loro un adeguato sgambamento.
3. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani detenuti in appartamento o custoditi in recinti.

Art. 18 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfarne le esigenze fisiologiche ed etologiche.
2. I box di ricovero, di dimensioni proporzionate alla mole e alle attitudini di razza del cane, devono essere opportunamente inclinati per il drenaggio, devono essere dotati di una copertura ombreggiante e di pavimentazione parzialmente realizzata con materiale non assorbibile (es.:

piastrelle, cemento), antisdrucchiolo. Le deiezioni, sia liquide che solide, devono essere regolarmente asportate.

3. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie e deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
4. Di norma i cani non devono essere tenuti alla catena. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente necessario per l'incolumità sia del cane che delle persone, la stessa catena dovrà essere di lunghezza tale da consentire un idoneo movimento all'animale. In particolare la catena dovrà essere lunga almeno 4 metri, scorrevole su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di almeno 2 metri. La catena deve altresì essere munita di 2 moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà comunque consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole del cibo e dell'acqua.
5. In ogni caso i cani tenuti alle condizioni di cui al precedente comma devono poter essere liberati almeno una volta al giorno. Poiché trattasi quasi sempre di cani aggressivi, devono essere particolarmente sorvegliati dal proprietario.

Art. 19 – Modalità di fruizione delle aree verdi pubbliche

1. E' consentito l'accesso a tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, fatte salve altre disposizioni specifiche per aree particolari, ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, sempre nel rispetto degli obblighi imposti dall'art. 22 del presente Regolamento.
2. E' fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio.
3. In caso di cani che abbiano manifestato comportamenti aggressivi, o comunque in caso di razze per le quali la normativa vigente lo richiede, anche la apposita museruola.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate ai giochi di bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate.

Art. 20 – Aree attrezzate destinate ai cani

1. All'interno di aree verdi pubbliche sono individuate, mediante appositi cartelli e recinzioni, zone appositamente destinate alla corsa libera dei cani.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono effettuare un'adeguata attività motoria libera, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori; in ogni caso non devono arrecare alcun danno a piante, persone, animali o strutture presenti.
3. Anche all'interno delle aree attrezzate per cani, i proprietari, o i detentori a qualunque titolo, devono provvedere all'asportazione delle deiezioni.

Art. 21 – Accesso degli animali nei pubblici esercizi

1. I cani, accompagnati dal proprietario, o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, in tutti i locali dove si svolge un'attività commerciale e nei pubblici esercizi, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti ed in particolare, le prescrizioni dettate in materia dall'autorità sanitaria.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei pubblici esercizi, devono farlo utilizzando il guinzaglio e, qualora ricadano nella ipotesi di cui all'art. 19, comma 3, anche l'idonea museruola.
3. E' facoltà del gestore/titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio interno ovvero dotarsi di adeguate soluzioni all'esterno, avendo cura che le stesse salvaguardino l'animale da pericoli e ne impediscano la fuga.

Art. 22 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida per non vedenti, hanno l'obbligo di impedire che gli stessi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, ed in particolare i portici, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi e le aree dei pubblici giardini e gli spazi prospicienti, nonché le aree attrezzate per i cani.
2. Coloro che conducono i cani su suolo pubblico devono essere muniti di attrezzature idonee e necessarie all'immediata raccolta delle deiezioni.

Art. 23 - Rinuncia di proprietà

1. Nel caso in cui il proprietario del cane voglia rinunciare alla proprietà, così come previsto dall'art. 12 della Legge Regionale n. 27/2000, dovrà fornire al comune adeguata documentazione a supporto della rinuncia medesima.
2. La rinuncia alla proprietà verrà valutata da parte del Tavolo Tecnico.
3. In caso di accettazione da parte del Tavolo Tecnico di rinunce di proprietà definitive e non supportate da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà provvedimento motivato che vieti all'interessato la detenzione di animali d'affezione.

Titolo IV – GATTI

Art. 24 – Tutela e controllo della popolazione felina

1. Il Comune di Parma, ai sensi della "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" n. 281/1991, della Legge Regionale "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n. 27/2000 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 5 del 17 Febbraio 2005 e s.m.i., tutela la salute, in caso di gatti incidentati e feriti, nonché la salvaguardia delle colonie feline selvatiche presenti sul territorio.
2. E' assolutamente vietato a chiunque maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà; la loro cattura è consentita soltanto per comprovati motivi igienico – sanitari e deve essere effettuata con metodi incruenti e da personale autorizzato.
3. Il Comune di Parma, assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul territorio di competenza.
4. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'AUSL e l'Università degli Studi di Parma – Facoltà di Medicina Veterinaria, effettua le campagne di sterilizzazione dei gatti al fine di contenere le nascite. Sugli animali catturati vengono effettuate indagini diagnostiche per valutare il loro stato di salute. Successivamente, gli stessi animali vengono reinseriti nel loro habitat naturale e identificati mediante l'inoculazione di un microchip.
5. E' assolutamente vietato l'utilizzo di felini in stato di libertà per scopi di sperimentazione.
6. L'Amministrazione Comunale si adopera affinché la soppressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle condizioni definite dalla normativa vigente.

Art. 25 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto detenere i gatti, anche per breve periodo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' altresì vietato segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in ogni caso maltrattarli.
2. Sono assolutamente perseguiti i casi di abbandono e di maltrattamento dei gatti.
3. L'abbandono dei gatti neonati e la palese mancanza di custodia dei gatti posseduti comportano la violazione dell'obbligo di non abbandono.
4. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che abbiano la possibilità di vagare liberamente al di fuori dell'abitazione, i proprietari o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione o castrazione.

Art. 26 – Gestione colonie feline

1. Il Comune di Parma riconosce l'attività volontaria dei cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con gli altri organi preposti presenti sul territorio.
2. Al personale volontario è permesso l'accesso per la somministrazione degli alimenti e per la cura dei gatti nelle aree pubbliche consentite.
3. Il personale volontario di cui al comma 1 è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e materiale organico, provvedendo altresì alla pulizia della zona dopo la somministrazione di ogni pasto.
4. L'accesso del personale volontario a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario, che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà.
5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per l'alimentazione e la cura degli animali.
6. Ai sensi della normativa vigente, le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale ed i privati cittadini di cui al comma 8 dell'art. 2 che gestiscono colonie feline, possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle pubbliche amministrazioni, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo (cotto e crudo) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali componenti le colonie feline suddette.
7. Coloro che intendono eseguire nuove opere edili o interventi di ristrutturazione, i cui effetti ricadano in aree interessate dalla presenza comprovata di colonie feline, devono darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, affinché si possa provvedere ad un'idonea ricollocazione temporanea o definitiva della colonia stessa. Dovrà in ogni caso essere consentito ai referenti di colonia di continuare a svolgere la completa attività di gestione degli animali.

Art. 27 – Anagrafe Felina Comunale

Il Comune di Parma, nell'ambito dell'Anagrafe degli animali, istituisce l'anagrafe felina, i cui scopi sono principalmente quelli di:

- a) contenere il più possibile la popolazione felina selvatica;
- b) consentire al Comune di effettuare una conoscenza dinamica ed una dettagliata mappatura delle colonie feline in stato di libertà, quanto più possibile veritiera.

Titolo V – VOLATILI

Art. 28 – Detenzione di volatili

1. Le gabbie che ospitano i volatili devono essere esposte a condizioni microclimatiche favorevoli, devono inoltre essere provviste di contenitori dell'acqua e del cibo sempre debitamente riforniti.
2. Le specie sociali di volatili devono essere detenute possibilmente in coppia, nel rispetto della specie etologica alla quale appartengono.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E' ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e volatili. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali. I volatili nelle ore diurne devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto, mentre nelle ore notturne devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.

Art. 29 – Dimensioni delle voliere

1. Per gabbie che contengono fino a due esemplari adulti, due lati della gabbia dovranno essere di sette volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.
2. Per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
3. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano in caso di viaggi a seguito del proprietario, di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie, di manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni e in tutti i casi strettamente legati all'attività venatoria.
4. E' vietato lasciare all'aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura e isolamento.

Art. 30 – Controllo della popolazione di colombi in ambito urbano

1. Al fine di ridurre i disagi causati dall'eccessiva presenza di piccioni, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'Azienda USL, avvia e realizza campagne di contenimento e monitoraggio sanitario di tali volatili con metodi incruenti.
2. La metodologia operativa deve prevedere:
 - L'effettuazione di un accurato censimento della popolazione di colombi urbani mediante la collaborazione delle associazioni protezionistiche.
 - Lo studio delle colonie e delle abitudini dei colombi urbani.
 - L'individuazione ed il relativo controllo dei siti di nidificazione.

- La protezione degli edifici comunali e di monumenti mediante l'utilizzo di appositi reticolati o di accorgimenti architettonici.
 - Il posizionamento di mangiatoie controllate nei siti individuati a rischio per la somministrazione di mangime con prodotto antifecondativo.
 - La puntuale pulizia e disinfezione delle aree di alimentazione.
 - La cattura con metodi incruenti di campioni per indagini igienico – sanitarie.
3. Per tutelare l'aspetto igienico-sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai piccioni;
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di abbandonare residui di alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi consentiti;
 - è fatto obbligo ai proprietari degli edifici di effettuare interventi atti a rendere inaccessibili cornicioni, sottotetti ed altri siti idonei alla nidificazione di questi volatili;
 - è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate.

Art. 31 – Tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio

1. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi e le uova di rondine, rondone e balestruccio.
2. Sono ammesse deroghe al divieto di cui al comma 1 solo al di fuori del periodo di nidificazione (dal 15 Marzo al 15 Settembre), in caso di restauro o ristrutturazione di immobili, previo assenso degli uffici competenti in carico all'Amministrazione Comunale e comunque a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

Titolo VI - ANIMALI ACQUATICI

Art. 32 – Ittiofauna

1. E' assolutamente vietato lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie.
2. E' altresì vietato inserire l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa.
3. E' altresì vietato cucinare viva sia l'ittiofauna che i crostacei.
4. E' fatto divieto di conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta su ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione delle specie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n.531.

Art. 33 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. E' fatto obbligo di mantenere l'ittiofauna in vasche di dimensioni adeguate al soggetto più grande presente: la lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande. Se si supera il numero di 3 esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e la cui temperatura devono essere adeguate alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche tipiche della specie a cui appartengono.

Art. 34 – Tartarughe acquatiche

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione ai competenti uffici comunali.
2. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualunque struttura artificiale o nell'ambiente.
3. Il Comune di Parma, in riferimento alle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 1, attiverà un monitoraggio del territorio al fine di aggiornare la situazione circa la presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, per promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio.

Titolo VII – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 35 – Conigli – modalità di detenzione

1. E' vietata la detenzione permanente di conigli in gabbia, deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
2. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle esigenze fisiologiche della specie. Il fondo delle gabbie deve sempre essere ricoperto da materiale atossico e assorbente. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.

Art. 36 – Furetti – modalità di detenzione

1. E' vietata la detenzione permanente di furetti in gabbia, deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
2. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle esigenze fisiologiche della specie. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.

Art. 37 – Piccoli roditori – modalità di detenzione

1. Le gabbie di detenzione devono essere di dimensioni adeguate, tali da consentire all'animale di muoversi agevolmente e poste in luoghi con parametri microclimatici congrui alle esigenze fisiologiche della specie. All'interno i contenitori di acqua e alimenti devono essere adeguatamente riforniti.

Titolo VIII – EQUIDI

Art. 38 – Dimensioni dei box e della posta

1. I box e la posta devono avere le seguenti dimensioni, a seconda delle caratteristiche degli animali sotto descritte:
 - a) Equidi da corsa e da riproduzione: box - m. 3,0 x 3,5
 - b) Fattrici + redo: box - m. 4,0 x 4,0
 - c) Equidi da sella, da turismo e a fine carriera – taglia grande: box – m. 3,0 x 3,5 /posta – m. 2,2 x 3, 5
 - d) Equidi da sella, da turismo e a fine carriera – taglia media: box – m. 2,5 x 3,0 /posta – m. 1,8 x 3,0
 - e) Equidi da sella, da turismo e a fine carriera – taglia piccola: box – m. 2,2 x 2,8 /posta – m. 1,6 x 2,8

Art. 39 - Modalità di detenzione

1. Le modalità di detenzione devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore a 3,0 metri (2,5 metri per gli equidi di taglia piccola).
 - b) E' vietato custodire i cavalli sempre legati in posta.
 - c) Gli equidi detenuti all'aperto devono disporre di idonei ripari dalle intemperie.
 - d) I cavalli detenuti nei box devono avere accesso ad un'area esterna per tutta la durata della giornata.
 - e) Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in base alle loro esigenze fisiologiche.
 - f) E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificarne la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
 - g) Gli equidi non devono per nessuna ragione essere sottoposti a sforzi eccessivi.

Titolo IX – ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI ANIMALI RANDAGI

Art. 40 – Istituzione del Tavolo Tecnico

1. Il Tavolo Tecnico è formato da un referente del Comune di Parma, un referente dell'AUSL – Servizio Veterinario, un membro della Facoltà di Medicina Veterinaria, un membro del Gruppo Cinofilo Parmense, un membro dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Parma, nonché da un referente per ciascuna associazione protezionistica e, in caso di problematiche inerenti le modalità di gestione delle strutture municipali di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, da due referenti individuati dai volontari accreditati.

Art. 41 – Competenze del Tavolo Tecnico

1. Tra le competenze del gruppo di esperti che partecipano al Tavolo Tecnico è prevista la valutazione delle condizioni di governo degli animali nelle strutture comunali di ricovero animali, perseguendo come obiettivi primari la tutela del benessere animale ed il corretto rapporto dell'uomo con la fauna cittadina. Il tavolo tecnico delibera altresì in merito alle rinunce di proprietà di animali d'affezione e valuta ogni problematica relativa alla fauna urbana.
2. L'organo sopraccitato deve fornire all'Amministrazione Comunale i parametri fondamentali per l'assegnazione di appalti riguardanti la gestione degli animali in ambito urbano, definendo punti chiave e modalità di controllo per la valutazione delle offerte e successivamente dell'andamento di gestione.

Art. 42 – Convocazione e volontà del Tavolo Tecnico

1. Il Tavolo Tecnico è convocato dall'Amministrazione Comunale con cadenza trimestrale, fatti salvi casi di eccezionalità per motivazioni contingibili ed urgenti e le specifiche richieste di convocazione motivate e formulate dai singoli componenti.
3. Il Tavolo Tecnico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del referente del Comune di Parma.
2. Le sedute del Tavolo Tecnico sono aperte al pubblico, con sola facoltà di ascolto.

Titolo X – STRUTTURE COMUNALI DI RICOVERO, CURA E TUTELA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

Art. 43 - Gestione delle strutture

1. Le strutture di ricovero comunali o consortili degli animali randagi sono gestite dal Comune di Parma, nel rispetto delle leggi e dello statuto. L'Ente ha la facoltà di affidare la gestione della struttura ad associazioni protezionistiche o a Cooperative Sociali mediante convenzione, nel rispetto delle procedure di legge.

Art. 44 - Ricovero degli animali

1. All'interno delle strutture comunali di cui al precedente articolo, il ricovero di un animale è consentito previa autorizzazione del Comune.
2. Tutti gli animali d'affezione recuperati sul territorio di competenza comunale vaganti e/o feriti devono essere ricoverati nelle strutture di ricovero degli animali randagi.
3. Il recupero di un animale di cui al precedente comma può avvenire o dal servizio comunale dedicato o da privati cittadini.
4. Il Servizio Veterinario competente può richiedere ricoveri d'urgenza.
5. Le Forze dell'Ordine, inclusa la Polizia Aeroportuale, possono altresì richiedere ricoveri d'urgenza.
6. Possono essere ospitati presso le strutture comunali di ricovero degli animali d'affezione anche gli animali vaganti recuperati sul territorio di competenza di comuni che hanno stipulato a tal fine convenzione con il Comune di Parma.
7. E' consentito il ricovero di cani considerati pericolosi o comunque in grado di nuocere alla pubblica incolumità, nei box destinati a tale scopo.
8. Il cittadino può chiedere il ricovero di un cane di proprietà sostenendo le spese di mantenimento, previa valutazione del Tavolo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento.
9. Gli animali in entrata vengono ricoverati nel reparto dedicato all'isolamento sanitario per almeno 10 giorni durante i quali devono essere eseguite, dal veterinario responsabile sanitario delle strutture o dal suo collaboratore, tutte le operazioni di profilassi antiparassitaria e vaccinale ed i trattamenti terapeutici necessari. Durante il periodo di isolamento, i cuccioli non devono avere contatti con gli adulti fino al momento della vaccinazione. Trascorsi i 10 giorni dell'osservazione, i cuccioli vengono fatti interagire con gli adulti affinché imparino a socializzare. Tutti gli animali ricoverati devono essere identificati mediante microchip.
10. Il Comune di Parma, mediante la gestione delle strutture pubbliche di ricovero degli animali randagi mette a disposizione, per la custodia di cani di proprietà, alcuni box (Area Affidato). In caso di ricoveri per lunghi periodi, motivati adeguatamente, le tariffe saranno stabilite dal Tavolo Tecnico.

Art. 45 - Adozione part-time e adozione definitiva

1. L'adozione può essere part-time o definitiva.
2. Coloro che richiedono un animale in adozione sia part-time che definitiva devono sottoscrivere un modulo nel quale si impegnano ad assumere tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'adozione stessa, rammentando le sanzioni e le imposizioni previste dalla normativa vigente.

3. La consegna dell'animale all'adottante part-time può essere svolta solo da un incaricato della struttura.
4. I volontari accreditati, insieme allo staff di gestione, organizzano corsi di formazione per gli "aspiranti" adottanti part – time.
5. Gli animali del canile, adottati part-time, che vengono condotti al di fuori della struttura sono coperti da assicurazione per eventuali danni causati verso terzi.
6. L'adozione definitiva avviene di norma dopo un periodo di confronto e verifica ad opera dello staff competente del Comune, al fine di consentire valutazioni obiettive sul presunto futuro proprietario e per garantire all'animale un'adozione mirata. Al momento dell'adozione vera e propria viene consegnato al nuovo proprietario un certificato di cessione di proprietà, il certificato di applicazione del microchip, ed il libretto sanitario dell'animale.
7. Nel caso l'adottante risieda in altro Comune, è tenuto ad iscrivere il cane ove ha la residenza entro 30 giorni dalla data di adozione definitiva e ad inviare copia dell'avvenuta iscrizione al Canile Municipale di Parma.
8. Nel caso l'adottante abbia già altri animali, viene consentito di portare il nuovo ospite a casa per qualche ora, prima di perfezionare l'adozione definitiva, al fine di verificare eventuali criticità o incompatibilità nella convivenza.
9. La restituzione dell'animale adottato definitivamente può avvenire soltanto qualora insorgano gravi problemi, comprovati da relativa documentazione, che precludano ogni altra soluzione, entro trenta giorni dalla data dell'adozione. La restituzione, entro tale data, non comporterà alcun onere. Dopo tale data, trova applicazione quanto previsto all'articolo 23 per l'ipotesi di rinuncia di proprietà.
10. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli per valutare il benessere degli animali adottati, anche mediante l'ausilio di personale volontario accreditato dotato di cartellino di riconoscimento; qualora l'adozione non dovesse risultare idonea, il Comune di Parma si riserva la facoltà di ritirare l'animale, con contestuale revoca dell'adozione, e di dare seguito alle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 46 - Restituzione dell'animale

1. Qualora, per la presenza di tatuaggio/microchip o di medaglietta identificativa, sia possibile risalire al proprietario di un animale catturato, il soggetto responsabile della gestione dovrà operare in ogni modo per contattarlo al più presto al fine di restituirgli il cane. Il proprietario è tenuto a versare, a titolo di rimborso spese, la cifra spesa dal Comune per il recupero, per l'eventuale identificazione e per la permanenza nella struttura dell'animale, ivi comprese le spese per eventuali terapie mediche e/o chirurgiche.
2. In caso di mancato reclamo, dopo 60 giorni dalla cattura, il proprietario perde ogni diritto sull'animale.

Art. 47 - Accesso dei cittadini alle strutture

1. Tutti i cittadini, senza alcuna eccezione, possono far visita agli animali ospitati nelle strutture comunali durante gli orari affissi all'esterno della struttura stessa.
2. Durante le visite da parte dei cittadini dovrà essere garantito un adeguato servizio di controllo e vigilanza effettuato da personale autorizzato.
3. Ai visitatori è vietato entrare nei box dei cani se non sotto la supervisione del personale autorizzato.
4. I minori possono accedere alle strutture oggetto del presente Regolamento solo se accompagnati da un adulto.
5. Gli animali dei visitatori non possono essere introdotti nelle strutture di ricovero.

Art. 48 - Volontari da accreditare

1. Il Comune di Parma favorisce, in ogni modo, la frequentazione partecipe dei volontari per le attività inerenti la tutela ed il benessere degli animali ospitati.
2. Il personale volontario, che dovrà essere opportunamente iscritto in un apposito registro, potrà recarsi all'interno delle strutture in oggetto negli orari prestabiliti dal Comune e opportunamente pubblicizzati, solo in affiancamento al personale volontario accreditato.
3. I volontari devono essere opportunamente informati dal personale autorizzato sulle dinamiche dell'attività delle strutture di ricovero degli animali randagi.
4. Tutte le azioni svolte dai volontari, appartenenti o meno ad associazioni protezionistiche, non devono mai essere in contrasto con le attività stabilite dal personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.
5. Fino all'accreditamento i volontari presteranno la loro opera principalmente in attività ludiche e di sgambamento degli animali ricoverati, sempre sotto la supervisione del personale addetto alla struttura o del personale volontario accreditato.
6. I volontari di cui sopra possono partecipare attivamente all'incentivazione delle adozioni, collaborando all'individuazione dei proprietari, informando i visitatori circa le caratteristiche degli animali ospitati e divulgando campagne di sensibilizzazione istituzionali.

Art. 49 - Accredimento dei volontari

1. I volontari abituali, appartenenti o meno ad associazioni protezionistiche, potranno essere legittimati, dopo un idoneo periodo di formazione e affiancamento, a svolgere in completa autonomia le attività previste per i volontari accreditati.

Art. 50 - Volontari accreditati

1. I volontari accreditati hanno libero accesso alle strutture comunali di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione tutti i giorni e a qualunque orario.
2. Condizione fondamentale per l'accesso alle strutture è che ci sia la presenza del personale di servizio referente.
3. I volontari accreditati devono sempre far riferimento al personale di servizio e al loro portavoce, prima dell'inizio di ogni attività.
4. Competenza dei volontari accreditati è l'affiancamento di nuovi volontari, per formarli e valutare le caratteristiche attitudinali degli stessi.

5. Per lo svolgimento di tale attività i volontari accreditati possono organizzare corsi di formazione, con il supporto dello staff comunale.
6. I volontari accreditati, previo accordo con il personale di servizio, possono contribuire alla gestione delle strutture municipali di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, mediante il supporto operativo alle seguenti attività:
 - a) Pulizia box cani e somministrazione acqua e alimenti
 - b) Pulizia gabbie e lettieri gatti, somministrazione acqua e alimenti
 - c) Lavaggio ciotole e contenitori per alimenti
 - d) Sgambamento cani
 - e) Supporto meramente operativo ai Medici Veterinari durante le visite o la somministrazione di terapie leggendo la declinazione dei compiti,
 - f) Collaborazione per la tutela del benessere degli animali ricoverati, segnalando ogni criticità rilevata durante l'attività di volontariato
 - g) Partecipazione all'incentivazione delle adozioni collaborando all'individuazione dei proprietari, informando i visitatori circa le caratteristiche degli animali ospitati e divulgando campagne di sensibilizzazione istituzionali.
 - h) Collaborazione ai controlli post – adozioni e al rispetto regole adozioni part – time.

Art. 51 – Norme comportamentali generali

1. Tutti coloro che frequentano le strutture comunali di ricovero, cura e tutela degli animali di affezione è fatto divieto di:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b. imbrattare o danneggiare gli edifici pubblici;
 - c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedie, panchine, fontanelle, attrezzi, barriere, cartelli, altri elementi di arredo o manufatti;
 - d. arrampicarsi su edifici, recinzioni, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non si sia autorizzati;
 - f. accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - g. sparare mortaretti o simili e fare rumori violenti o assumere atteggiamenti che potrebbero spaventare e/o ferire gli animali;
 - h. indossare abiti non adatti all'attività, che non forniscano adeguata protezione, al fine di contenere eventuali contagi;
 - i. accedere ai corridoi di servizio di accesso ai box del reparto di stabulazione definitiva, senza essere accompagnati da personale autorizzato;
 - j. accedere al reparto di quarantena e isolamento sanitario;
 - k. accedere al comparto sanitario senza essere accompagnati dal personale autorizzato.

Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dell’ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali e dalle Leggi della Regione Emilia-Romagna, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni amministrative, differenziate a seconda della loro gravità:

Violazione	Riferimento	Importo minimo	Importo massimo
Mancata iscrizione anagrafe canina	Articolo 4, comma 6 Regolamento	€ 77,00	€ 232,00
Mancata osservanza norme di identificazione - microchip	Articolo 4, comma 6 Regolamento	€ 57,00	€ 154,00
Mancata comunicazione di smarrimento o sottrazione del cane	Articolo 4, comma 8 Regolamento	€ 57,00	€ 154,00
Mancata comunicazione del decesso o della cessione definitiva del cane	Articolo 4, comma 9 Regolamento	€ 57,00	€ 154,00
Abbandono cani, gatti o qualsiasi altro animale	Articolo 9 comma 1 Regolamento	€ 1.032, 20	€ 5.164, 57
Violazione dei doveri generali	Articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; articolo 17, commi 1 e 2, articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 Regolamento	€ 100,00	€ 300,00
Maltrattamenti animali	Articolo 5 Regolamento	€ 150, 00	500, 00
Cattura, detenzione e commercio fauna selvatica autoctona	Articolo 8 comma 1 Regolamento	€ 100, 00	€ 500, 00
Mancata comunicazione lavori di pulizia	Articolo 8, comma 5 Regolamento	€ 50, 00	150, 00
Confezione, detenzione e distribuzione bocconi, esche avvelenate e altre tipologie materiale contenente veleni o sostanze tossiche	Articolo 10, comma 1 Regolamento	€ 150, 00	€ 500, 00
Accattonaggio con animali	Articolo 11 Regolamento	€ 100, 00	€ 300, 00

Comportamenti vietati sui mezzi di trasporto pubblico e dei mezzi privati	Articolo 13, commi 2, 3, 4, 5, 7 Regolamento	€ 50, 00	€ 150, 00
Spettacoli, mostre ed intrattenimenti non autorizzati	Articolo 14 Regolamento	€ 100,00	€ 300,00
Violazione degli obblighi inerenti l'esposizione degli animali	Articolo 15 commi 1, 2, 3, 4 Regolamento	€ 50, 00	€ 150, 00
Violazione delle norme di fruibilità delle aree verdi pubbliche e delle norme relative alle aree attrezzate destinate ai cani	Articolo 19, commi 2, 3, 4, 5; articolo 20, commi 2 e 3 Regolamento; articolo 21, comma 2	€ 50,00	€ 150, 00
Violazione norme delle norme sulle deiezioni	Articolo 22, commi 1 e 2 Regolamento	€ 50, 00	€ 250, 00
Violazione norme a tutela dei gatti della popolazione felina e dei gatti di proprietà	Articolo 24, commi 2 e 5; articolo 25, commi 1, 2, 3 e 4 Regolamento	€ 150, 00	€ 500, 00
Violazione norme poste a tutela delle colonie feline	Articolo 26, commi 3, 5, 7	€ 150, 00	€ 500, 00
Violazione norme a tutela dei volatili	Articolo 28, comma 1, 2, 3; articolo 29, commi 1, 2, 4;	€ 100,00	€ 300,00
Violazione norme sul controllo della popolazione di colombi in ambito urbano	Articolo 30, comma 3 Regolamento	€ 50, 00	€ 250, 00
Violazione norme poste a tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio	Articolo 31, comma 1, 2	€ 100, 00	€ 300, 00
Violazione norme poste a tutela degli animali acquatici	Articolo 32, commi 1, 2, 3, 4; articolo 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 Regolamento	€ 50, 00	€ 250, 00
Violazione norme sulle tartarughe acquatiche	Articolo 34, commi 1, 2	€ 50, 00	€ 250, 00
Violazione norme su roditori, lagomorfi e mustelidi	Articolo 35, commi 1, 2; articolo 36, commi 1, 2; articolo 37	€ 50, 00	€ 250, 00
Violazione norme su equidi	Articolo 38 e Articolo 39	€ 50, 00	€ 250, 00

	Regolamento		
Violazione delle regole delle strutture comunali di ricovero, cura e tutela degli animali di affezioni	Articolo 51, Regolamento	€ 50, 00	€ 150, 00

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali.
3. Ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui sopra trova applicazione la legge n.689/1981 ed è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.689/1981, il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.
4. Ove espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa, verrà comminata l'ulteriore sanzione accessoria.

Art. 53 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, gli Agenti di Polizia Municipale, il Nucleo di Vigilanza Ambientale, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri e le Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA.

Art. 54 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni e/o Regolamenti comunali.